

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIRRENO

Città Metropolitana di Messina

Prot. 17044

del 10 NOV. 2020

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Signori Consiglieri

Al Responsabile Amministrativo Finanziario

Al Segretario

Al Revisore dei conti

OGGETTO: Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i. Approvazione "Criteri e disciplina di funzionamento delle sedute del Consiglio dell'Unione in videoconferenza"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», come convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art. 73, ove si dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i Consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane "che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio (.....) purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», che ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi dalla data del medesimo provvedimento;

- l'art. 1, comma 3, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83 e s.m.i. che ha disposto la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- la circolare n. 7 del 18.03.2020 dell'Assessorato delle Autonomie e della Funzione Pubblica;

DATO ATTO

che questa Unione non è dotata di un Regolamento che disciplini le sedute di Consiglio in modalità di videoconferenza.

RITENUTO


di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Tirreno per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali, definendo i seguenti criteri informativi e linee guida per il relativo svolgimento:

DISPONE

1. L'approvazione dei "*Criteri e disciplina di funzionamento delle sedute del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Tirreno in videoconferenza*", nel testo allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante.
2. La pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del presente atto.
3. La trasmissione della regolamentazione, quale allegato obbligatorio alle convocazioni del Consiglio dell'Unione, qualora lo svolgimento sia disposto in modalità di videoconferenza.
4. L'invio del presente atto al Segretario dell'Unione, al Responsabile Amministrativo Finanziario, ai Consiglieri dell'Unione per il tramite dei rispettivi Comuni di appartenenza, al Revisore dei Conti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Giuseppe Farsaci



**CRITERI E DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL TIRRENO"
IN VIDEOCONFERENZA**

1. Definizioni e competenze.

Sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni del Consiglio dell'Unione che si svolgono qualora i componenti, collegati per videoconferenza, partecipino a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'Ente

La decisione di far svolgere le sedute del Consiglio in videoconferenza rientra nelle prerogative insindacabili del Presidente del Consiglio, limitatamente al periodo di emergenza deliberato dal Governo, ove applicabile in Sicilia, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2. Requisiti

Lo svolgimento in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, deve contemplare la possibilità, per tutti i componenti, compreso il Segretario ed i suoi collaboratori e/o il suo supplente, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, con l'utilizzo di videocamera e microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi (ad es. personal computer, tablet, telefoni cellulari, piattaforme *on line* purché dotati di webcam e microfono).

Qualora uno o più Consiglieri facciano preventivamente presente di non aver idonea strumentazione informatica, fatta salva la prerogativa di non voler partecipare, dovranno essere posti in condizione di intervenire, attraverso idonee misure adottate dal Presidente secondo il caso di specie e limitatamente alle possibilità logistiche, tecnologiche e finanziarie dell'Ente.

3. Validità e sede della seduta

La seduta in videoconferenza è valida qualora intervenga un numero di consiglieri conforme a quello previsto dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire in seduta alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea, salvo il potere di direzione del Presidente;

La sede è da considerarsi virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati, e considerati presenti, in videoconferenza.

La presenza in seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto.

4. Convocazione e pubblicità della seduta.

Le modalità di convocazione della seduta rimangono quelle attualmente usate secondo il regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione vigente.

Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente idonee istruzioni, le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento, ovvero mediante l'utilizzo di una *chat* con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.

Ciascun Consigliere o altro soggetto invitato a partecipare alla riunione telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di audio – videoconferenza.

La pubblicità della seduta sarà garantita mediante un collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurandone la visione da parte dei cittadini. Si ritiene valida l'adozione di idonee misure varie che possano garantire la visione al pubblico o attraverso apposita finestra dedicata alla diretta in streaming, ovvero alla visione in differita, sul sito istituzionale dell'Ente ovvero attraverso la trasmissione diretta dei lavori della seduta da parte di uno o più operatori che, in base ad apposite intese, forniscano le proprie piattaforme e tecnologie per la diffusione alla popolazione delle immagini dei lavori.

Qualora si discuta di questioni personali o su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali, la pubblicità delle sedute del Consiglio può essere sospesa, ovvero proseguita solo in videoconferenza, senza possibilità di visione da parte di terzi.

5. Apertura, svolgimento e chiusura della seduta.

La seduta, dopo l'appello nominale a cura del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio, dallo statuto, dalla legge.

Il Segretario attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale per coloro che sono collegati via telematica. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto a registrare l'esito dell'appello dei presenti, dandone atto espressamente nel verbale della seduta in modalità di videoconferenza.

La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *email* o *pec* all'indirizzo eletto dal Consigliere o, in mancanza, a cura dell'Amministrazione comunale di appartenenza.

Ove i Consiglieri desiderino che eventuali documenti (quali interventi, dichiarazioni di voto etc, strutturati e redatti per iscritto) costituiscano parte integrante del verbale, avranno l'onere di spedirne copia via mail almeno 3 ore prima dell'ora del collegamento. In mancanza, il Consigliere procederà alla lettura in diretta di tali documenti, dei quali il Segretario sintetizzerà il contenuto nel verbale di seduta.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

Al termine di ciascuna votazione, da espletarsi mediante appello nominale a cura del Segretario, il Presidente proclama il relativo esito, con l'assistenza degli scrutatori e del medesimo Segretario.

La seduta si intende chiusa con la relativa dichiarazione del Presidente rappresentante l'ora di chiusura.

6. Interruzioni per motivi tecnici.

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente

la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario, o del suo supplente, e secondo le modalità sopra indicate, tenendo in debita considerazione il vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio. In caso di interruzione dei collegamenti ed impossibilità di ripristinarli sono fatte salve le deliberazioni precedentemente adottate.

7. Partecipazione dell'Amministrazione.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare il Presidente ed i Sindaci dei Comuni dell'Unione.

Intervengono, altresì, qualora invitati, il Revisore dei Conti e il personale dell'Unione per la trattazione di particolari questioni.

8. Poteri del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio esercita il proprio potere direttivo della seduta.

Decide su specifici impedimenti tecnici che compromettano la qualità del collegamento, adottando idonee misure volte al superamento del problema. In qualsiasi momento è in condizione di interrompere o sospendere la seduta, qualora ritenga che questioni tecniche siano di tale gravità da non consentire la utile prosecuzione della stessa.

Garantisce altresì la massima partecipazione dei Consiglieri e, salvo quanto previsto dall'art.2, ne giustifica le assenze qualora sia palese la diretta causalità del mancato collegamento a problematiche tecniche.

9. Efficacia e pubblicità

La presente disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della stessa all'albo pretorio dell'Ente.

La relativa efficacia è limitata al periodo di emergenza sanitaria da pandemia COVID-19.

Per l'intera durata dell'emergenza epidemiologica tutte le deliberazioni del Consiglio saranno sottoscritte dal Segretario dell'Unione e dal Presidente del Consiglio.

La presente regolamentazione è approvata con atto monocratico del Presidente del Consiglio, in forza di specifica norma legislativa.

Laddove ritenuto, una volta terminato lo stato di emergenza, l'eventuale regolamentazione delle sedute in videoconferenza dovrà essere approvata attraverso apposita deliberazione del Consiglio.

È disposta la trasmissione delle presente regolamentazione unitamene all'avviso di convocazione.

10. Rinvio

Si rinvia al regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione per tutto quanto non espressamente derogato dal presente atto.